



Edizione di sabato 7 aprile 2018

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per l'autocarro fiscale

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Montaggio e installazione di arredamenti: territorialità Iva

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Esenzione Irpef per quali apicoltori montani?

di Luigi Scappini

CONTABILITÀ

Ammanchi di cassa, come gestirli

di Viviana Grippo

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazioni relative a spese scolastiche e universitarie

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per l'autocarro fiscale

di Alessandro Bonuzzi

La legge di Bilancio 2018 ha **prorogato il super ammortamento** anche per gli acquisti di **beni**:

- **strumentali**,
- **materiali**,
- **nuovi**,

effettuati nel **2018**.

Rientrano nella proroga dell'agevolazione anche gli **investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019** (consegna entro tale data), ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018:

- l'impresa abbia pagato un **acconto** almeno pari al 20% **e**
- il fornitore abbia **accettato** l'ordine.

Rispetto al passato sono però state previste alcune **modifiche**. Difatti:

- **sono esclusi dall'agevolazione tutti gli investimenti in autoveicoli**, compresi quelli esclusivamente strumentali come le auto delle società di noleggio. Trattasi, in pratica, di tutti i veicoli riconducibili all'[**articolo 164, comma 1, Tuir**](#) (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori);
- la **misura** della super quota di ammortamento è ridotta dal 40% al **30%**.

Gli **autocarri**, intendendo come tali i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” (articolo 54, comma 1, lett. d), Codice della Strada), invece, rientrano nell’ultima **proroga** del super ammortamento poiché **non ricompresi** nell'[**articolo 164 Tuir**](#); quindi, sono agevolabili anche se acquistati nel **2018**.

Al riguardo, pare utile ricordare che un mezzo per essere considerato **autocarro ai fini fiscali**, e godere, pertanto, oltre che del super ammortamento 2018, anche della **deduzione integrale** del costo, deve:

- essere **immatricolato** come autocarro ai sensi del Codice della Strada (**categoria N1**);
- soddisfare i requisiti individuati dal [**provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006**](#).

Inoltre, va comunque valutata l'**inerenza** del veicolo all'esercizio dell'attività.

Il provvedimento dell'Agenzia del dicembre 2006 stabilisce che non rientrano nella **“categoria fiscale”** degli autocarri quei veicoli che, pur essendo immatricolati nella categoria N1, abbiano al **contempo**:

- un codice di carrozzeria **F0**;
- **quattro** o più posti;
- un **rappporto** tra la **potenza** del **motore** (Pt), espressa in KW, e la **portata** (P) del **veicolo**, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

Tali veicoli devono essere considerati **autovetture** riconducibili all'**articolo 164 Tuir** e, quindi, non agevolabili ai fini del **super ammortamento**.

Per quanto riguarda l'**inerenza**, la [**risoluzione AdE 244/2002**](#) ha fatto scuola. Nell'occasione l'Agenzia ha negato la deducibilità integrale del costo e la detraibilità integrale dell'Iva per l'autocarro acquistato da uno **studio notarile**, affermando che nel caso di specie l'acquisto risultava essere non inerente.

In particolare, afferma il documento di prassi, *“Affinché l'istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso correlati, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attività di notaio, dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale “autocarro”.*

Identica condizione deve essere verificata in relazione alla detrazione Iva.

Al riguardo, la scrivente ritiene, in linea generale, che non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio”.

Pertanto, sebbene l'analisi debba essere condotta avendo riguardo al singolo caso, generalizzando, è ragionevole sostenere che l'**inerenza** dell'autocarro:

- è probabile che possa configurarsi per l'**artigiano**,
- mentre è sicuramente **esclusa** per tutti coloro che svolgono un'**attività professionale-intellettuale** (commercialisti, avvocati, eccetera).

Un caso limite potrebbe essere quello del **farmacista**: egli, pur lavorando in negozio, potrebbe avere la reale necessità dell'autocarro per il **trasporto** dei farmaci o degli altri prodotti della farmacia. Tuttavia, in tale ipotesi, parrebbe opportuno considerare il veicolo – al massimo – ad **uso promiscuo**, con la conseguente rilevanza fiscale delle spese al 50%.

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Montaggio e installazione di arredamenti: territorialità Iva

di Marco Peirolo

La **territorialità** delle prestazioni di **montaggio e installazione di arredamenti** è stata esaminata dalla D.R.E. della Lombardia in risposta all'istanza di [interpello n. 904-134/2015 del 17 marzo 2015](#), senza però raggiungere una conclusione circostanziata.

È stato innanzi tutto ricordato che:

- l'[articolo 7-ter, comma 1, lettera a\) e b\), del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che le **prestazioni di servizi “generiche”** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, ovvero quando sono rese a committenti non soggetti passivi **da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**;
- in deroga a tale criterio generale di territorialità, il successivo [articolo 7-quater, comma 1, lettera a\)](#), prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato “*le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, (...) e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato*”.

Per applicare l'una o l'altra delle menzionate disposizioni nel caso concreto è necessario verificare se sia un **bene immobile** l'oggetto della prestazione resa.

Ciò comporta, tuttavia, valutazioni fattuali che sono estranee alle competenze dell'Agenzia delle Entrate in sede di **interpello ordinario**, sicché la D.R.E. della Lombardia si è limitata, da un lato, a confermare comunque i criteri per distinguere un bene immobile da un bene mobile indicati nella [circolare 37/E/2011](#) (§ 3.1.2) e, dall'altra, a ripercorre le previsioni del [Regolamento UE 282/2011](#) utili a distinguere i beni immobili dai beni mobili e ad individuare la natura immobiliare di un servizio.

In merito al primo profilo, viene richiamato l'[articolo 13-ter, par. 1, del citato Regolamento UE 282/2011](#), secondo cui si considera “**bene immobile**”:

- qualsiasi elemento che sia stato **installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio** e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori (lett. c);
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno **installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio** che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio (lett. d).

Riguardo, invece, al secondo profilo, occorre fare riferimento all'[**articolo 31-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011**](#), in base al quale, ai fini dell'applicazione della deroga territoriale di cui all'[**articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE**](#), recepita dal citato [**articolo 7-quater, comma 1, lettera a\)**](#), del **D.P.R. 633/1972**, costituiscono **servizi relativi a beni immobili** quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, in quanto servizi:

- derivati da un bene immobile, se il **bene è elemento costitutivo del servizio** ed è essenziale e indispensabile per la relativa prestazione (lett. a);
- **erogati o destinati ad un bene immobile**, aventi per oggetto la relativa alterazione fisica o giuridica (lett. b).

Nei successivi par. 2 e 3 del citato [**articolo 31-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011**](#) sono elencati i servizi che, rispettivamente, rientrano e non rientrano nell'ambito di applicazione della deroga territoriale in esame. In particolare, tra quelli che vi rientrano, il par. 2 richiama *“l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili”*, mentre, tra quelli che non vi rientrano, il successivo par. 3 menziona *“l'installazione o il montaggio (...) di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili”*.

Il tema della territorialità delle prestazioni di montaggio e installazione di **arredamenti** è stato affrontato anche in **giurisprudenza**.

La CTP Milano, con [sentenza n. 4099/18/17 del 13.06.2017](#), ha affermato che gli arredi installati dal prestatore, nella loro specifica destinazione funzionale, **non possono essere rimossi senza alterare l'edificio o i beni nello stesso incorporati**, ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'[**articolo 7-quater, comma 1, lettera a\)**](#), del **D.P.R. 633/1972**, e dall'[**articolo 13-ter, Regolamento UE 282/2011**](#) per ritenere tali prestazioni contrattuali escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva in quanto eseguite all'estero.

Benché non specificato dai giudici di primo grado, a favore di questa conclusione depongono anche le indicazioni della **Commissione europea** contenute nelle **Note esplicative** pubblicate il **26 ottobre 2015**.

In merito, in particolare, alla previsione della lett. c) dell'[**articolo 13-ter del citato Regolamento UE 282/2011**](#), la Commissione ha rilevato che *“si considera che un elemento installato in un fabbricato o in un edificio formi parte integrante del fabbricato o dell'edificio quando contribuisce a rendere completo il fabbricato o l'edificio sulla base delle caratteristiche ad esso comunemente associate e della funzione ad esso assegnata”*. In pratica, *“quando si tratta di edifici specifici, ciò che sarà decisivo per concludere se un elemento formi parte integrante di un edificio è se l'installazione di tale elemento sia essenziale o estremamente necessaria per questo tipo di edificio affinché si possa considerare tale, come nel caso in cui l'edificio diventi inutilizzabile in mancanza di tale elemento. Ad esempio, in un parco eolico, gli elementi del generatore (ad es., le pale) installati su una turbina eolica eretta al suolo sono elementi costitutivi, senza i quali la turbina eolica sarebbe considerata incompleta”*.

In riferimento, invece, alla successiva lett. d) dell'[**articolo 13-ter, Regolamento UE 282/2011**](#), la Commissione ha osservato che “l'uso dell'espressione “**installato in modo permanente**” non dovrebbe essere necessariamente considerato una **condizione** per l'applicazione dell'articolo 13 ter, lettera d), ma piuttosto un mezzo per comprendere in quali circostanze un elemento installato in un fabbricato o in un edificio possa distruggere o alterare tale fabbricato o edificio una volta **rimosso**. In effetti, ciò che risulterà **decisivo** nell'applicazione dell'articolo 13 ter, lettera d), è se la **rimozione** dell'elemento installato in modo duraturo nel fabbricato o nell'edificio possa causare un certo **danno** a tale fabbricato o edificio. L'espressione “**installato in modo permanente**” pertanto fa riferimento a elementi che sono installati per assolvere a uno scopo specifico in un fabbricato o in un edificio e che si intende debbano durare o rimanere invariati”. In particolare, prosegue la Commissione, “quando si tratta di elementi installati in fabbricati o in edifici destinati allo svolgimento di un'attività economica, si dovrà di preferenza far riferimento a un **criterio oggettivo** per determinare che tipi di elementi saranno probabilmente installati in modo permanente. Le apparecchiature o i macchinari industriali hanno una vita economica/utile più breve dei fabbricati o degli edifici all'interno dei quali sono utilizzati. Per “**permanente**” in questo contesto si intende che gli elementi sono utilizzati per un certo periodo di tempo nell'ambito di un'attività economica per la quale sono stati acquisiti”.

Occorre poi rammentare che, in base all'[**articolo 31-bis, par. 2, lett. m\), dello stesso Regolamento UE 282/2011**](#), si considerano **servizi relativi a beni immobili** “l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili”.

Sul punto, le **Note esplicative** della **Commissione** precisano che questa ulteriore previsione “**contempla il processo di installazione fin dall'inizio. Tutti i servizi di installazione e montaggio effettuati sul luogo** in cui l'elemento, l'apparecchio o il congegno saranno infine installati o montati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera m). I **servizi di montaggio** effettuati in un luogo diverso, **prima della consegna** dei beni al luogo di installazione o montaggio, ad esempio, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma”.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Esenzione Irpef per quali apicoltori montani?

di Luigi Scappini

L'[articolo 1, comma 511, L. 205/2017](#), al fine di promuovere il settore dell'**apicoltura** di concerto con la tutela della biodiversità e dell'ecosistema, ha previsto, **a regime**, l'**esenzione Irpef** dei **proventi** derivanti da tale **attività**, a condizione che sia **svolta in aree montane**.

La [L. 313/2004](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, si occupa di riconoscere l'attività di **apicoltura** come di **interesse nazionale** in quanto strumento utile alla conservazione dell'ecosistema e avente lo scopo di garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità delle specie apistiche.

A tal fine, l'[articolo 2](#) definisce quale **apicoltura** la **conduzione zootechnica** delle **api**, con l'ulteriore conseguenza che la considera quale **attività agricola** ex [articolo 2135 cod. civ.](#), e quindi **attività di allevamento**, **“anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno”**.

L'attività, per espressa previsione normativa di cui all'[articolo 3](#), può essere **esercitata** con **maggior o minore intensità**. Infatti, alternativamente, si **può essere**:

- **apicoltore** quando ci si limita a detenere e condurre alveari;
- **imprenditore apistico** ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) e
- **apicoltore professionista** quando l'attività è quella principale.

L'attività viene eseguita utilizzando **arnie** che contengono le **api** e il cui **insieme** unitario determina la creazione di un **apiario**.

L'attività di apicoltura può essere svolta in **maniera statica** o, in alternativa, sotto forma di **nomadismo**, nel qual caso si assiste a uno o più spostamenti dell'apiario nel corso di un'annata.

L'[articolo 2 L. 313/2004](#) individua quali **prodotti agricoli** derivanti dall'attività dell'apicoltore il **miele**, la **cera d'api**, la **pappa reale** o **gelatina reale**, il **polline**, il **propoli**, il **veleno d'api**, le **api** e le **api regine**, l'**idromele** e l'**aceto di miele**.

Per effetto della riconduzione dell'attività tra quelle di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) e dalla previsione di cui all'[articolo 32 Tuir](#), tale attività determina, in via ordinaria, un **reddito agrario** tassato su base catastale; infatti, le **api** rientrano tra gli **animali** di cui al D.M. previsto dall'[articolo 32, comma 3, Tuir](#) (da ultimo vedasi il **D.M. 15.07.2017**).

Si precisa, comunque, che, per trovare piena copertura nel **reddito agrario**, si dovrà sempre avere a riguardo a quanto stabilito dall'[**articolo 32 Tuir**](#) e dal connesso **decreto ministeriale** (da ultimo vedasi il [**D.M. 13.02.2015**](#)).

Per tali tipologia di attività il Legislatore, con l'[**articolo 1, comma 511, L. 205/2017**](#) (Legge di Bilancio per il 2018) ha previsto che “*Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*”.

La norma innanzitutto deve essere coordinata e interpretata in ragione di quanto previsto dalla [**L. 313/2004**](#); infatti, qualche dubbio ulteriore si determina in ragione del **concetto** di **apicoltore** nonostante l'individuazione del limite dimensionale stabilito in **20 alveari**.

La **domanda** che sorge è la seguente: alla luce delle definizioni di cui all'[**articolo 3 L. 313/2004**](#) quali sono i **soggetti agevolati**? In altri termini, si deve avere un'**interpretazione letterale** e **restrittiva** della normativa, che porterebbe a limitare il perimetro applicativo ai soli soggetti che detengono e **conducono alveari** e ad **escludere** sia gli **imprenditori apistici** sia quelli **professionisti**?

In ragione della **ratio** della **norma** si propende per un'interpretazione **estensiva** che **non** dia **rilevanza** alle **definizioni** di cui sopra **ma si limiti** a delimitare l'ambito di applicazione in **termini dimensionali** (i 20 alveari).

Nel **perimetro** esentativo, passando all'**analisi oggettiva**, sembrerebbero rientrare, in ragione del mero rimando all'Irpef senza alcuna distinzione di natura reddituale, **anche** le **attività** di **impollinazione** che l'[**articolo 9, comma 1, L. 313/2004**](#) considera quale **attività connessa**.

Ma l'aspetto che meriterebbe sicuramente un **intervento chiarificatore** è quello relativo all'ulteriore requisito richiesto, ovvero il rimando alle **aree montane**.

In particolare, fermo restando che la norma cui fare riferimento dovrebbe essere l'[**articolo 9, comma 1, D.P.R. 601/1973**](#) e quindi le **aree montane** sono quelle relative a

- **terreni situati a una altitudine non inferiore a 700 metri slm** e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- terreni compresi nell'elenco dei **territori montani** compilato dalla Commissione censuaria centrale; e
- terreni facenti parte di **compensatori di bonifica montana**

La **domanda** che si deve porre è se sono gli **alveari** a dover essere **ubicati** in **tal perimetro** o la **sede** legale dell'attività, **propendendo** comunque per la **prima soluzione**.

Da ultimo si rileva come **in assenza** di chiarimenti ufficiali, nel **perimetro esentativo** vi rientrano **sia i soggetti** che hanno **terreni sufficienti** a coprire le esigenze di cui all'[**articolo 32, comma 2, lettera c\), Tuir**](#) e connesso **D.M. 15.07.2017**, **sia** coloro che al contrario **non hanno terreni** a sufficienza e che comunque, in ragione della loro forma giuridica, dichiarano un'Irpef.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Ammanchi di cassa, come gestirli

di Viviana Grippo

Capita sovente, se si pensa ad esempio alla **grande distribuzione**, che all'atto dei controlli tra scontrinato e incassato possano riscontrarsi delle **differenze negative** dovute a svariate motivazioni; dal furto agli arrotondamenti, agli scontrini errati.

Posto che il mastro cassa può presentare un **saldo negativo** solo qualora in medesima data sia rilevata **prima** una **uscita** e **successivamente** una **entrata**, come nell'esempio che segue, occorre chiedersi cosa fare se invece si realizza una **differenza di cassa**.

010101 Cassa		31/12/2017		
Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2017	Saldo iniziale		1.258,00	1.258,00
10/01/2017	Saldo fatt.ra 16/14 Elettrofano		212,00	1.046,00
11/01/2017	Saldo ric. Ristò		425,00	621,00
15/01/2017	Pagata bolletta telefonica n....		499,00	122,00
21/01/2017	Saldo fatt.ra n. 12/14 Cartaeoltre		279,12	-157,12
21/01/2017	Versato prelievo in contanti da c/c bancario	750,00		592,88

Dal punto di vista contabile la rilevazione dell'**ammacco** è la seguente:

Ammanchi di cassa a Cassa

La voce Ammanchi di cassa va iscritta in conto economico tra gli **Oneri diversi di gestione** in B14.

Secondo l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione AdE 54/E/2010](#)) gli **ammanchi di cassa** sono **deducibili** sia ai fini Ires che Irap se viene dimostrato che essi sono:

- **fisiologici**,
- **inevitabili**
- **connaturati all'attività d'impresa**.

E' inoltre necessario documentare la differenza attraverso un apposito **verbale** redatto da **soggetto responsabile dei controlli aziendali** e dal **responsabile di cassa** a cui gli ammanchi sono attribuibili.

Se tutte le **condizioni** sopra elencate non dovessero verificarsi gli ammanchi non possono

essere considerati deducibili.

In particolare la citata risoluzione specifica che “una volta documentato in tal modo l’ammacco, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle **comuni regole di esperienza**, secondo cui **ammanchi di modesto ammontare quotidiano** non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.

In merito alla determinazione del **modesto importo** la risoluzione specifica che la valutazione dovrà essere rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:

- della presenza di **misure organizzative** e di **strumenti per il contenimento** e la **prevenzione** delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- del **trend** delle **differenze di cassa** rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
- dell’emersione di differenze di cassa, per lo stesso periodo d’imposta, sia di segno negativo sia positivo, ipoteticamente **compensabili**;
- della **limitata significatività** delle differenze di cassa in rapporto al **volume d’affari**, alla **consistenza del fondo cassa giornaliero** o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al **numero e valore complessivo delle operazioni**, al numero delle **casse operanti** e al **numero degli operatori di cassa**.

In ultimo va ricordato che alle differenze di cassa, precisa l’Amministrazione, è applicabile la disciplina dell’[articolo 101 Tuir](#) in merito alla **deducibilità delle perdite di beni**, non merce, in presenza di **elementi certi e precisi** che consentano di ricostruirne obbiettivamente l’*an* e il *quantum*. Al verificarsi di tali presupposti si potrà considerare verificato anche il **requisito dell’inerenza**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazioni relative a spese scolastiche e universitarie

di **EVOLUTION**

Oggetto della detrazione al 19% sono le spese di istruzione relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, nonché master universitari presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo vuole sottolineare gli ultimi interventi che hanno apportato modifiche sulla detraibilità delle spese scolastiche e universitarie.

La distinzione tra l'istruzione scolastica e quella universitaria è stata introdotta con la Legge “buona scuola” ([articolo 1, comma 151, della L. 107/2015](#)).

Per le spese di istruzione non universitarie, indicate all'[articolo 15, comma 1, lettera e-bis](#) e [lettera i-octies](#), è stata chiarita dalla [circolare AdE 3/E/2016](#) la distinzione tra le spese da poter considerare come **contributi volontari** e le **erogazioni liberali** deliberati dagli **istituti scolastici** e sostenuti per la frequenza scolastica. Tra queste, oltre alle spese relative a **gite scolastiche** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto, comprende, altresì, la **mensa scolastica** ([circolare AdE 3/E/2016](#) risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola ([risoluzione AdE 68/E/2016](#)). La stessa Agenzia delle Entrate, nella [circolare AdE 3/E/2016](#), chiarisce quelli che sono i criteri per poter distinguere le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali, ammettendo una possibilità di detrazione senza limiti di importo.

La suddetta circolare chiarisce che sono, invece, escluse le spese sostenute per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Mentre la [risoluzione AdE 68/E/2016](#) indica l'esclusione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017 e prevedono che la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 717 euro per l'anno 2017 (di 786 euro per l'anno 2018 e di 800 euro a decorrere dall'anno 2019) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Come indicato dalla [circolare AdE 7/E/2017](#), vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2018.

Occorre sottolineare che la [circolare AdE 7/E/2017](#) non afferma nulla in merito alla detrazione, ovvero se questa spetti esclusivamente ai **genitori**, oppure no. Il beneficio deve, pertanto, ritenersi spettante a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è un genitore (ad esempio il nonno), fermo restando la condizione di familiare fiscalmente a carico ([articolo 15, comma 2, Tuir](#)).

La Legge di Bilancio 2018 inserisce la [lettera e-ter\) all'articolo 15 del Tuir](#), introducendo così una nuova detrazione del 19%. In particolare, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore di studenti (anche maggiorenni) a cui sia stato diagnosticato il disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex L. 170/2010) necessari per l'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della detrazione è richiesto che un certificato medico attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

Si fa presente che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare un decreto nel quale vengono individuate le modalità attuative per fruire della detrazione.

L'[articolo 1, comma 151, Legge n. 107/2015](#) ha inserito la nuova [lettera e-bis\) al citato comma 1 dell'articolo 15, Tuir](#). Contestualmente all'introduzione della nuova lettera e-bis), il [comma 151](#) ha altresì "riscritto" la lettera e) dello stesso articolo 15, successivamente modificata dall'[articolo 1, comma 954, L. 208/2015](#). A seguito di detti interventi, la lettera e) in esame dispone ora che le spese sostenute per la frequenza di:

- università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'intero importo corrisposto (non è previsto un limite di spesa);
- università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato per il 2016 dal **D.M. 993/2016**.

I contribuenti che detraggono le spese universitarie, potrebbero essere interessati anche dalla detrazione del 19% per i **canoni di locazione** stipulati da studenti iscritti ad un'università

ubicata in un Comune diverso da quello di residenza ([lettera i-sexies, articolo 15, Tuir](#)). In particolare, è richiesto che l'immobile oggetto di locazione sia situato nello stesso comune dell'università e che disti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, in una diversa provincia.

Il limite massimo di spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 2.633,00.

Per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza è rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ([lettera i-sexies.01, articolo 15, Tuir](#)).

Considerate al pari delle università pubbliche e private, la detraibilità riguarda anche le spese riferite ad **università telematiche**, così come chiarito dalla [circolare AdE 18/E/2016](#), alle quali si applicano i limiti del D.M. 23 dicembre 2016.

La [circolare AdE 7/E/2017](#) ha, inoltre, precisato che rientrano nell'ambito oggettivo della detrazione anche le spese sostenute per la frequenza a **Istituti tecnici superiori** (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.

Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la [circolare AdE 17/E/2015](#), risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria.



EVO
EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: lo spread Libor-OIS torna ad allargarsi negli Stati Uniti

- Il recente allargamento dello spread Libor-OIS non è espressione di una disfunzione del sistema bancario ma il risultato di uno squilibrio tecnico tra domanda/offerta
- In febbraio è aumentato il fabbisogno di finanziamento del Tesoro US e questo, combinato con la sospensione del tetto del debito da parte del Congresso a gennaio, ha comportato una maggior emissione di buoni del Tesoro
- La riforma fiscale sta cambiando le abitudini e gli incentivi delle multinazionali nella gestione della loro raccolta e dei loro finanziamenti a breve termine

Da inizio anno, il tasso Libor a tre mesi è salito al livello più alto dal 2009, a oltre 100 pb sopra la media del 2017. Conseguentemente, si è allargato lo spread Libor-OIS (il differenziale tra i tassi sui depositi interbancari privi di garanzia a breve termine e i tassi sui depositi *Overnight Indexed Swaps*), tornando a livelli non più osservati dalla crisi del debito sovrano. In questo contesto, i mercati si stanno interrogando su cosa sia alla base di questo allargamento e se questo vada letto come un sintomo di stress del sistema bancario, parafrasando le parole usate dall'ex-governatore della Fed, Alan Greenspan, che vedeva lo spread Libor-OIS come "un barometro della paura dei fallimenti bancari". Storicamente, un allargamento sproporzionato dello spread Libor-OIS ha segnalato un progressivo aumento della rischiosità del sistema bancario (dovuto alla scarsità del credito o alla difficoltà di *funding*), ma attualmente **questo allargamento è il risultato di uno squilibrio tecnico tra domanda e offerta negli Stati Uniti** (strettamente connesso con la riforma fiscale degli Stati Uniti di fine 2017) e **non è né espressione di una disfunzione del sistema bancario statunitense, né un fenomeno sistematico**. Infatti, da un lato l'aumento del tasso Libor, e il conseguente l'allargamento dello spread Libor-OIS, è attualmente limitato agli Stati Uniti e non coinvolge i paesi dall'altra sponda

dell'Atlantico (Area Euro e Gran Bretagna), dall'altro è facile constatare che gli altri indicatori di rischio non sono aumentati in ugual misura. Infatti, il recente aumento del Libor in USD non è stato associato a un più negativo *cross-currency basis* rispetto all'USD, suggerendo che questo non è un problema sistematico di finanziamento in USD, mentre i CDS sui titoli bancari, pur essendo lievemente aumentati nelle ultime settimane, non hanno raggiunto i livelli dei passati periodi di turbolenza. **Due aspetti tecnici hanno innescato questo allargamento dello spread Libor-OIS:** in primo luogo, **l'aumento dell'emissione di buoni del Tesoro a breve termine**, in secondo luogo **la recente riforma fiscale statunitense**. A inizio febbraio, dopo il blocco delle attività amministrative da parte del Congresso degli Stati Uniti e dopo due mesi in cui le emissioni sono state pressoché invariate, il Tesoro ha collocato una quantità rilevante di buoni del tesoro a breve termine. La recente riforma fiscale statunitense ha ridisegnato **la tassazione degli utili all'estero e la deducibilità degli interessi maturati dalle imprese**, modificando gli **incentivi ad indebitarsi per le aziende multinazionali**. Con l'operazione di rimpatrio dei capitali e il passaggio alla tassazione territoriale degli utili, mediante l'introduzione della clausola anti-elusione BEAT ("The Base-Erosion and anti abuse tax"), sono stati modificati gli incentivi delle multinazionali a rimpatriare il profitti detenuti all'estero: la nuova normativa elimina l'incentivo per le multinazionali a mantenere permanentemente all'estero i profitti maturati all'estero, che una volta rimpatriati sono tassati con un'aliquota ridotta, rendendo le multinazionali più libere di usare i loro fondi senza temere conseguenze fiscali negative. La nuova normativa sta cambiando le abitudini delle multinazionali nella gestione della loro raccolta e dei loro finanziamenti a breve termine, guidando il recente allargamento dello spread. Infatti, questa maggior libertà ha indotto a reinvestire parte dei profitti in strumenti a breve termine (*T-Bill* e *corporate debt*). **Al contempo la riforma fiscale ha diminuito le deduzioni sugli interessi maturati sui debiti contratti da imprese e persone e, quindi, la possibilità per le multinazionali di dedurre gli interessi pagati alle succursali estere.** Le multinazionali statunitensi ora si affidano meno a prestiti provenienti dalle succursali estere e più ai prestiti variabili con le controparti estere, (prezzati con i tassi Libor), aumentandone la domanda. Quindi, la BEAT da un lato incentiva alcune imprese ad emettere più debito a breve termine, dall'altro porta alcune multinazionali a ridurre la loro domanda di debito a breve. Si è assistito così ad un aumento nell'emissione di *T-Bill* e di debito a breve ed ad una contestuale riduzione della domanda, che sono sfociati in un allargamento dello spread Libor-OIS. **Le domande che si pongono gli operatori di mercato sono tre: lo spread Libor-OIS continuerà ad allargarsi o ha raggiunto un livello su cui dovrebbe stabilizzarsi? vi sarà un contagio sistematico anche verso altre valute? quale sarà l'effetto sul costo del credito negli Stati Uniti?** Da un lato, la maggior emissione di titoli del Tesoro è temporanea (solitamente l'offerta di *T-Bill* si stabilizza in aprile, quando il tesoro inizia a riscuotere i pagamenti delle tasse), ma la recente riforma fiscale ha introdotto un cambiamento strutturale e non temporaneo nella domanda e offerta di fondi a breve termine, perciò riteniamo che **non dovremmo osservare un ulteriore allargamento dello spread e non ci aspettiamo un suo rintracciamento nel breve periodo.** Allo stesso tempo, questo aumento dello spread si traduce in un ulteriore aumento dei tassi di interesse a breve termine e si va da aggiungere agli aumenti del costo del denaro decisi dalla Fed, contribuendo a inasprire le condizioni finanziarie, in quanto molto contratti e molti strumenti di finanziamento sono indicizzati al tasso Libor. **L'effetto sulle condizioni finanziarie dipenderà da come** questo allargamento dello

spread **si propagherà lungo la struttura a termine**. Infatti, andando a guardare i moltiplicatori della funzione di reazione del consumatore americano rispetto ai tassi di interesse, essa è maggiormente impattata dalle scadenze a medio lungo termine della struttura a termine che non dai tassi a breve termine. **LA SETTIMANA TRASCORSA**

EUROPA: le stime finali dei PMI confermano il terzo calo consecutivo da inizio anno

Il PMI manifatturiero dell'Area Euro è stato confermato a 56,6, invariato rispetto alla lettura preliminare e in calo rispetto al valore del mese precedente (58,6). **La media di T1 2018, pari a 58,2, è ancora indicativa di una solida crescita**. La flessione ha rispecchiato i ritmi più lenti di produzione e le nuove attività in entrata, entrambi al tasso più basso da novembre 2016. I vincoli di capitale hanno inciso sulla produzione, mentre i tempi di consegna dei fornitori sono stati tra i più alti nella storia dell'indagine. La crescita delle esportazioni è stata un ostacolo per le prospettive, essendosi dimezzata rispetto alla fine dello scorso anno a causa dell'apprezzamento dell'euro e dell'aumento dei prezzi. Il **PMI dei servizi**, invece, **in marzo si è attestato a 54,9 in leggero ribasso** rispetto alla lettura preliminare (55,0) e in rallentamento rispetto a febbraio (56,2). Conseguentemente, **l'indice PMI composito si è attestato in rallentamento rispetto al valore di febbraio (57,1) a 55,2**: il rallentamento dell'attività riflette una lieve decelerazione nella crescita di nuovi ordini e le condizioni meteorologiche avverse in alcune regioni settentrionali.

La stima preliminare dell'inflazione aggregata per l'Area Euro a marzo è tornata sui livelli di dicembre, assestandosi a 1,4% dopo il calo a 1,1% registrato a febbraio. Come atteso, il recupero è stato spinto significativamente dall'esaurirsi dell'effetto base negativo del mese di febbraio relativo ai prezzi di alimentari e tabacco. Il dato *core* ha, invece, deluso le attese, mantenendosi invariato a 1,0%, contro attese di un modesto aumento a 1,1%. Nel complesso, dunque, le stime preliminari confermano una ripresa nel tasso di crescita dei prezzi al consumo dopo i minimi di febbraio che tuttavia non fornisce uno stimolo significativo ad un trend sottostante alla crescita dei prezzi che, come ribadito anche dalla BCE, rimane ancora contenuto. **L'indice dei prezzi alla produzione dell'Area Euro è cresciuto a febbraio dello 0,1% m/m**, in linea con le attese di sostanziale stabilità, mentre la crescita su base annua si è assestata a 1,69%.

Il calo degli indici anticipatori e l'inflazione ancora modesta richiedono più prudenza da parte della BCE



USA: la crescita dell'occupazione rallenta in marzo, ma i guadagni salariali restano solidi

L'indice ISM manifatturiero ha ritracciato dal livello di febbraio attestandosi a 59,3, mentre la componente non manifatturiera si è attestata a 59,5, sopra le attese (59). A marzo il report ADP dei nuovi occupati per le imprese private ha sorpreso al rialzo, assestandosi a 241 mila unità contro le 210 mila attese e dopo le 246 mila unità del mese precedente (riviste al rialzo da 235 mila). Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione per la quinta settimana di marzo sono cresciute oltre le aspettative da 218 mila a 242 mila unità (225 mila consenso). Al contrario, le richieste continuative di sussidi di disoccupazione relative alla quarta settimana sono scese ampiamente oltre le aspettative da 1.872 mila a 1.808 mila unità (1.843 consenso). Sul fronte del commercio internazionale, il deficit di bilancia commerciale a febbraio ha sorpreso negativamente crescendo da 56,7 a 57,6 miliardi (consenso: 56,8). I dati sullo scambio di merci sono sostanzialmente in linea con quanto riportato nel rapporto sul commercio, pubblicato la scorsa settimana, con le esportazioni di beni in rialzo del 2,3% dopo un calo del 2,5% in gennaio e le importazioni di beni in aumento dell'1,7%, dopo il -0,1% a gennaio. Le importazioni di alimenti, mangimi e bevande, forniture industriali e beni strumentali sono state le più alte mai registrate, il che ha contribuito a spingere le importazioni totali di beni di febbraio al livello più alto mai registrato (212,5 miliardi di dollari). Per quanto riguarda i servizi, le esportazioni di servizi sono aumentate dello 0,7% e le importazioni di servizi sono aumentate del 2,3%, sostenute da un aumento del 23% delle spese per l'uso della proprietà intellettuale. Il report sul mercato del lavoro relativo al mese di marzo ha mostrato un numero di buste paga non agricole in calo a 103 mila al di sotto delle attese (185 mila) e ben al di sotto della revisione del mese scorso 326 mila (da 313 mila). Tuttavia, i due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso di 50.000, a 176 mila da 239 mila. I salari medi orari sono saliti di un + 0,3% m/m in linea con le attese, portando il tasso annualizzato 2,7% in aumento dal 2,6% di febbraio. Gli incrementi salariali a livello di industria sono stati più bilanciati, coerentemente con un graduale ampliamento delle pressioni salariali che dovrebbero contribuire a portare i guadagni orari medi al 3,0% a/a entro la metà di T3. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 4,1% per il sesto mese consecutivo, superiore alla stima del 4,0%.

ASIA: rallentano gli indici PMI in Cina

In Cina, l'indice PMI a cura di Caixin mostra che il settore manifatturiero è cresciuto in marzo al ritmo più debole degli ultimi quattro mesi, colpito dal rallentamento degli ordini export. L'indice PMI è passato a 51 da 51.6 di febbraio, al di sotto delle attese per 51.7. La crescita del settore dei servizi è rallentata al minimo di quattro mesi a marzo sulla scia del fatto che nuovi ordini e occupazione hanno messo a segno un'espansione a un ritmo più lento. L'indice PMI Caixin/Markit per i servizi è sceso a 52.3 a marzo da 54.2 di febbraio, minimo da novembre. In Giappone, i salari medi nominali sono aumentati dell'1,3% a/a in febbraio, sopra le attese (0,5%) e leggermente al disopra del dato di gennaio (1,2%), riportando, così, la crescita più forte da giugno 2016. I salari reali, invece, sono diminuiti dello 0,5% a/a, riflettendo un fattore di inflazione elevato. La spesa delle famiglie, in febbraio, è cresciuto (0,1% a/a) al di sotto delle attese (0,3%) e del mese precedente (2,0%).

PERFORMANCE DEI MERCATI



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >